



**COMUNICATO UFFICIALE N. 169/L
DELL'8 GENNAIO 2015**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

169/344

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 102/A della F.I.G.C., pubblicato in data 17 Dicembre 2014:
Comunicato Ufficiale n. 102/A

Il Consiglio Federale

- Ritenuta la necessità di adottare un regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di adottare il regolamento attuativo delle modalità di sospensione, cancellazione e reintegrazione dei Tecnici dal ruolo e dall'albo del Settore Tecnico secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze l'8 Gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLE MODALITA' DI SOSPENSIONE, CANCELLAZIONE
E REINTEGRAZIONE DEI TECNICI DAL RUOLO E DALL'ALBO DEL SETTORE TECNICO

1. La sospensione nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico è automatica e la Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 lett. b) del Regolamento del Settore Tecnico e dal successivo comma 2, la reintegrazione degli Allenatori e dei Preparatori atletici sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.
2. Gli Allenatori ed i Preparatori atletici che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
3. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico, incorso nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 2, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.
4. La cancellazione dall'Albo e dal Ruolo dei Tecnici, nelle ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lett.re b), c) e d) del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica. La Segreteria del Settore Tecnico ne dà comunicazione a mezzo Comunicato Ufficiale.
5. La reintegrazione dell'Allenatore e del Preparatore atletico sospeso a seguito di richiesta personale, secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne faccia domanda scritta purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti tecnici.
6. I Tecnici, anche se sospesi temporaneamente dai Ruoli, sono soggetti a tutti gli obblighi relativi all'aggiornamento e al pagamento delle quote annuali, e ad ogni altro dovere ed obbligo derivante dallo "status di tecnico".

7. I Medici e gli Operatori Sanitari sono sospesi automaticamente dal Ruolo:

- a) nel caso non versino la quota annuale di iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 1. lett. a) del Regolamento del Settore Tecnico;
- b) nel caso non partecipino agli incontri ed ai seminari di aggiornamento previsti dagli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) nel caso in cui ne facciano richiesta scritta ai sensi dell'art. 18, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico;
- d) nel caso in cui ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico.

La Segreteria del Settore Tecnico dà comunicazione della sospensione a mezzo Comunicato Ufficiale.

8. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi, a seguito del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale, è automatica con il pagamento delle quote arretrate.

9. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito del mancato aggiornamento di cui agli artt. 32 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica con la partecipazione al primo incontro o seminario tenutosi successivamente alla loro sospensione, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

10. I Medici e gli Operatori sanitari sospesi ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico sono reintegrati nel caso in cui ne facciano domanda scritta o presentino domanda di tesseramento.

11. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari sospesi a seguito di richiesta personale, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico, è automatica nel caso in cui ne facciano domanda scritta, purché in regola con il pagamento delle quote arretrate e con gli aggiornamenti.

12. I Medici e gli Operatori Sanitari che non versano le quote di iscrizione al Ruolo per due stagioni sportive consecutive sono cancellati automaticamente dal Ruolo, fatto salvo quanto previsto per le ipotesi di cui all'art. 18 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico.

13. La reintegrazione dei Medici e degli Operatori Sanitari, incorsi nella cancellazione dal Ruolo ai sensi del comma 13, è deliberata dal Consiglio Direttivo del Settore Tecnico su richiesta dell'interessato, previa regolarizzazione delle quote di iscrizione eventualmente non pagate, nonché previa partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dal Settore Tecnico.

Norma transitoria

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 2 si terrà conto dei mancati pagamenti intervenuti a far data dalla stagione sportiva 2014/2015.